



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera del C.C. n° 129 del 28 10 1997
Pubblicata la delibera dal 29.10.1997 al 12.11.1997
Ripubblicato il regolamento dal 12.12.1997 al 26.12.1997

Art. 1

E' istituito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 – 3° comma del vigente Statuto comunale, un **REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI** operanti nel territorio del Comune di Camaiores che svolgono la loro attività rivolta alla generalità della popolazione, e non esclusivamente agli aderenti l'organizzazione medesima, per la crescita culturale, sociale e democratica della comunità.

Art. 2

Hanno diritto ad essere iscritte in tale registro le Associazioni di volontariato (L.N. 266/91 e L.R. 29/96), le associazioni senza scopo di lucro (L.R. 36/90) che abbiano la sede nel territorio del Comune e svolgano la loro azione in modo continuativo verso la pluralità dei Cittadini camaioresi. Sono inoltre ammesse Associazioni che, pur non essendo iscritte all'Albo Regionale ed all'Albo Provinciale, operino nel territorio del Comune di Camaiores, siano costituite con atto notarile ed in possesso di uno statuto dal quale si evincano la democraticità e la gratuità delle cariche elettive.

Possono altresì richiedere l'iscrizione al registro le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, con una loro sezione, attività nel territorio Comunale, in possesso dei suddetti requisiti.

Art. 3

La domanda di iscrizione deve essere inviata al Sindaco del Comune di Camaiores (art. 27 – 4° comma dello Statuto) redatta su carta semplice dal legale rappresentante della Associazione, o facente tali funzioni, nella quale siano indicati la sede sociale, l'eventuale iscrizione al registro regionale o provinciale delle associazioni istituite in base alle Leggi sopra citate.

Devono altresì essere specificati i nominativi dei soggetti che ricoprono le eventuali cariche sociali, l'indicazione della consistenza associativa nonché l'adesione ad associazioni che svolgono la loro attività a carattere nazionale e/o regionale.

Nella medesima dovrà essere specificato il/i settore /i di intervento dei propri soci per la realizzazione degli scopi sociali (esempio: sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo, ricreativo, salvaguardia patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale).

Alla documentazione contenente i dati richiesti si deve allegare copia dello statuto, copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale regolamento interno, nonché una relazione sulla attività svolta nell'ultimo biennio.

Art. 4

Il Sindaco, entro i 30 gg. successivi alla presentazione della domanda, dovrà comunicare l'avvenuta iscrizione dell'Associazione al registro (art. 27 – 4° comma dello Statuto) o le motivazioni dell'eventuale diniego.

In caso di diniego l'Associazione ha facoltà di chiedere che la questione venga sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale che darà la valutazione entro i 90 gg. dalla data di richiesta (art. 27 – 6 comma dello Statuto).

Art. 5

L'iscrizione al registro dà il diritto all'Associazione di poter far parte delle consulte promosse dal Consiglio Comunale come e nei modi disposti dall'art.27 – 7° comma del vigente Statuto e ad eventuali risorse e/o finanziamenti.

Art. 6

Le associazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvedono ad inviare all'Amministrazione Comunale una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente evidenziando le eventuali variazioni di sede sociale, di statuto e dei titolari delle cariche elettive avvenute nel periodo, in modo che l'A.C. provveda a tenere aggiornato il registro delle Associazioni operanti nel proprio territorio.

L'Associazione che non provveda a presentare tale relazione verrà richiamata con lettera a provvedere all'invio: trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito senza che sia pervenuta alcuna risposta, l'iscrizione sarà automaticamente cancellata dal registro.

Art. 7

Per rendere pubblica l'istituzione del registro l'Amministrazione provvede, dopo l'approvazione del presente regolamento, a pubblicizzarlo nelle più ampie forme, anche affiggendo manifesti contenenti quanto previsto nel regolamento stesso, nonché inviare alle Associazioni, il cui indirizzo è in possesso dell'A.C., copia del regolamento e fac simile della domanda per l'iscrizione.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.